

Comune di

Regolamento di Polizia Urbana

DISPOSIZIONI PER UNA CIVILE CONVIVENZA

**(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del
.....)**

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Vigilanza e violazioni

TITOLO II

Disposizioni per un comportamento civile

Capo I - Incolumità pubblica e sicurezza della convivenza urbana

- Art. 6 - Comportamenti vietati a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana
- Art. 7 - Salvaguardia dei danneggiamenti e tutela dello spazio urbano
- Art. 8 - Lancio di oggetti o di liquidi
- Art. 9 - Esalazioni moleste, incendi, accensioni artificiali e lancio di oggetti accesi
- Art. 10 - Attività svolte a contatto delle aree pubbliche
- Art. 11 - Tutela della sicurezza degli edifici e degli spazi privati
- Art. 12 - Obblighi in caso di precipitazioni nevose

Capo II - Civile convivenza, igiene e pubblico decoro

- Art. 13 - Comportamenti vietati a tutela dell'igiene, del decoro e del tranquillo vivere
- Art. 14 - Detenzione dei cani
- Art. 15 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali
- Art. 16 - Accesso dei cani sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 17 - Allevamenti di animali da cortile in centro abitato e detenzione animali d'affezione
- Art. 18 - Omessa custodia e smarrimento di animali
- Art. 19 - Rinvenimento di animali
- Art. 20 - Divieto di giochi su suolo pubblico
- Art. 21 - Divieti e utilizzo del suolo pubblico
- Art. 22 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e materiali simili
- Art. 23 - Collocazione di tende, luci, insegne, vetrine e targhe
- Art. 24 - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico
- Art. 25 - Prevenzione e contrasto del fenomeno della prostituzione su strada

Capo III - Tranquillità delle persone e quiete pubblica

- Art. 26 - Disposizioni di carattere generale e orari di quiete
- Art. 27 - Divieto di schiamazzi
- Art. 28 - Emissioni sonore derivanti da veicoli a motore
- Art. 29 - Emissioni sonore nelle abitazioni private
- Art. 30 - Lavorazioni in ambito urbano ed uso degli immobili

Capo IV - Mestieri e attività lavorative

- Art. 31 - Disposizioni di carattere generale e manutenzione dei locali
- Art. 32 - Disciplina degli orari delle città
- Art. 33 - Disposizioni per gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano
- Art. 34 - Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche
- Art. 35 - Negozi e articoli per soli adulti
- Art. 36 - Mestieri di strada : opere dell'ingegno, artisti di strada, madonnari e autori di *murales*
- Art. 37 - Opere dell'ingegno a carattere creativo
- Art. 38 - Artisti di strada
- Art. 39 - Madonnari e autori di *murales*
- Art. 40 - Manifestazioni e pubblici trattenimenti

TITOLO III

Sanzioni

- Art. 41 - Sanzioni pecuniarie e accessorie
- Art. 42 - Sequestro e custodia di cose
- Art. 43 - Violazioni in materia di polizia urbana disciplinate con Ordinanza sindacale
- Art. 44 - Proventi
- Art. 45 - Entrata in vigore

Titolo I- Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, di seguito richiamato con il termine Regolamento, ha lo scopo di promuovere la cultura della legalità, in tutte le sue forme, e di stimolare il continuo sviluppo del senso civico nella cittadinanza.
2. Il Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Regolamento di Polizia Urbana stabilisce regole, indipendenti o integrative di disposizioni , generali o speciali, nelle materie oggetto del Regolamento stesso.
2. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art. 3 – Definizioni

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Regolamento , si formulano le seguenti definizioni:
 - a. **incolumità pubblica e sicurezza della convivenza urbana** : deve intendersi come l'insieme delle misure utilizzate per proteggere la cittadinanza da occasioni di possibile rischio, danno o disturbo, nonché tutti quegli atti finalizzati alla prevenzione di eventi di illegalità diffusa e di degrado sociale.
 - b. **civile convivenza e pubblico decoro**: deve intendersi come l'insieme delle azioni e situazioni che danno origine all'equilibrato vivere sociale dei cittadini, nel reciproco rispetto sia dello svolgimento delle proprie attività sia del civile impiego del tempo libero, nonché l'unione di tutti quegli atti che rendono lo spazio urbano corrispondente alle norme di decenza generalmente accettata.
 - c. **serenità delle persone e quiete pubblica**: deve intendersi come *status* di tranquillità e qualità della vita cui ogni singolo cittadino ha diritto sia durante il riposo che nello svolgimento delle attività.
 - d. **disciplina dei mestieri e delle attività lavorative** : deve intendersi come regolamentazione, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, di qualsiasi tipo di mestiere ambulante, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali e di tutte le attività lavorative esercitate in ogni forma.

Art. 4 – Concessioni e Autorizzazioni

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni - nei casi in cui le norme ed i procedimenti specifici in materia lo consentano o siano compatibili con i principi del presente articolo - potrà essere subordinato anche alla valutazione in merito al decoro cittadino, al patrimonio pubblico e alla circolazione stradale .
2. Per mutate esigenze di carattere pubblico o di sicurezza stradale, oltre che per un uso diverso da quello prescritto, possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato, le autorizzazioni e concessioni rilasciate, senza che da ciò derivi l'obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare della concessione/autorizzazione ha diritto al

solo rimborso dei canoni, o della TOSAP, eventualmente già versati, per il periodo residuo non usufruito.

Art. 5 – Vigilanza e violazioni

1. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria possono accertare le violazioni previste nel presente regolamento. Il servizio di Polizia Urbana viene svolto di norma dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.
2. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.
3. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, gli agenti e gli ufficiali di cui al comma precedenti possono esercitare le facoltà previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue successive modifiche.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER UN COMPORTAMENTO CIVILE

Capo I – Incolumità pubblica e sicurezza della convivenza urbana

Art. 6 – Comportamenti vietati a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana

1. Fatte salve le norme contenute nelle leggi statali e regionali, è vietato a chiunque:
 - a. procurare, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pericolo o disturbo grave o reiterato alle persone, con la propria attività od i propri comportamenti.
 - b. tenere i comportamenti di cui al punto a) essendo in stato di ubriachezza.
 - c. fuori dai casi previsti dal Codice della Strada, ostacolare o limitare la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai diversamente abili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti e altre strutture finalizzate allo stesso scopo.
 - d. collocare su finestre, balconi e terrazzi, come su qualunque sporto o nei vani delle aperture aggettanti sulla pubblica via o, comunque, verso un luogo esterno aperto al pubblico, vasi o qualsiasi oggetto mobile, infissi compresi, che non siano convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta.
 - e. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o, quando ciò procura fastidio, allarme o danno ai passanti, anche sui beni privati. E' parimenti vietato legarsi o incatenarsi ad essi. E' vietato salire, sostare o camminare, senza una giusta motivazione, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e altrui incolumità.
 - f. procedere all'annaffiatura di vasi, di fiori o piante, collocati all'esterno delle abitazioni nei casi in cui tale attività procura lo stillicidio di acqua o altri liquidi sulla strada o altra area pubblica o di uso pubblico. Lo stesso divieto si applica in tutti i casi in cui si svolga un'attività che determini stillicidio di liquidi su area pubblica o di uso pubblico.
 - g. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico.
2. Fermo restando le sanzioni stabilite in altre norme, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma lett. a) d) f) e g) :si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50

€ .Per la violazione di cui alla lett. d) è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

- comma lett. e) :si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 €.
- comma lett. b) e c):si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.

Art. 7 – Salvaguardia dai danneggiamenti e tutela dello spazio urbano

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, per garantire la protezione dello spazio urbano è vietato a chiunque:

- a. manomettere, o in qualsiasi modo danneggiare o imbrattare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati o gli elementi di arredo e di pubblica utilità in genere;
- b. imbrattare o danneggiare monumenti, vasche e fontane (anche salendoci o entrandoci); sporcare il suolo con vernici o altro materiale, nonché effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati attestanti su area pubblica, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture salvo specifica autorizzazione;
- c. fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di sosta e altri elementi di arredo o di pubblica utilità;
- d. salvo specifica autorizzazione, collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali cartelli stradali, impianti di illuminazione, alberi di proprietà pubblica o altri beni di proprietà e rilevanza pubblica nonché edifici privati attestanti o visibili da area pubblica;
- e. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini in modo non corretto o comunque da soggetti fuori della fascia d'età cui sono destinati;
- f. spostare, manomettere, danneggiare o imbrattare i contenitori dei rifiuti;
- g. collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni, catene, lucchetti e simili, tranne i casi espressamente autorizzati;
- h. posare, appoggiare o legare i velocipedi ai lampioni, ai pali della segnaletica, alle barriere poste a protezione di monumenti, agli elementi di arredo urbano ed altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti;

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- comma lett. c) e) g) e h) :si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € .
- comma lett. d) e f) :si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 €.
- comma lett. a) e b):si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.
- Per la violazione di cui alla lett. a) b) d) f) e g) è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata individuazione del responsabile è possibile procedere alla rimozione e distruzione o alla acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione.

- Per la violazione di cui alla lett. h), salvo i casi in cui è possibile applicare il Codice della Strada, è prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata. In caso di mancata individuazione del responsabile è possibile procedere alla distruzione o alla acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione.

Art. 8 – Lancio di oggetti o di liquidi .

1. Nei luoghi pubblici o di uso pubblico, anche al di fuori delle strade, è proibito lanciare o riversare oggetti, sostanze o liquidi quando tale comportamento possa creare disagio per la convivenza urbana.
2. Salvo i casi in cui si applicano le norme del Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €. L'autore della violazione è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 – Esalazioni moleste, incendi, accensioni artificiali e lancio di oggetti accesi

1. Nell'espletamento di qualsiasi attività, sia lavorativa che del tempo libero, è vietato produrre esalazioni moleste che invadano luoghi pubblici o di uso pubblico.
2. All'interno del centro abitato è vietato accendere fuochi per bruciare foglie, sterpaglie o qualsiasi altro materiale, salvo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Rurale ed altre norme in materia di abbruciamento.
3. E', altresì, vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche di edifici o aree private, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di prevenzioni incendi.
4. Salva l'applicazione di altre disposizioni legislative, è, inoltre, vietato a chiunque effettuare accensioni pericolose, nonché gettare oggetti accesi in luoghi pubblici o privati . Sono escluse dal divieto le accensioni autorizzate.
5. E' vietato far esplodere petardi, ancorché di libera vendita, in area pubblica o di uso pubblico.
6. Salvo i casi in cui si applicano le norme del Codice Penale , chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 : si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 €.
 - comma 2,3 e 4 :si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.
 - comma 5 :si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.
 - Per la violazione di cui al comma 1, 2, 3 ,4 e 5 è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività e di messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 10 – Attività svolte a contatto delle aree pubbliche

1. Sugli ingressi delle abitazioni e dei fondi, sui davanzali delle finestre o sulle terrazze e sui balconi, è vietato svolgere lavori o altre attività che possano procurare fastidio o mettere in pericolo l'incolumità pubblica, salvo il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.
2. E' obbligatorio segnalare, in maniera adeguata con cartelli o quant'altro, qualsiasi verniciatura fresca che, per la contiguità con la pubblica via o con zone comunque frequentate da pedoni, possa danneggiare i passanti.

3. Per lo stesso motivo, tutti i manufatti o le attrezzature posizionate in maniera tale da poter arrivare a contatto con la collettività, dovranno essere sistemati e salvaguardati in maniera da non recare danni.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1,2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € .

Art. 11 – Tutela della sicurezza degli edifici e degli spazi privati

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi in modo tale da garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari o i possessori degli immobili di cui al comma 1 o di altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi o di animali ed assicurare a tal fine tutte le necessarie forme di vigilanza.
3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
4. Per quanto riguarda la manutenzione e pulizia di terreni e giardini all'interno del centro abitato, le norme in materia di protezione della fauna selvatica e gli interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica, si applicano le norme previste nel regolamento comunale di polizia rurale rispettivamente agli artt. 13, 25 e 26.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1, 2 e 3 : si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.
 - Per le stesse violazioni l'Autorità Comunale può imporre, con specifica ordinanza, l'obbligo di adeguamento anche nell'ipotesi in cui non ricorrano gli estremi dell'urgenza

Art. 12 – Obblighi in caso di precipitazioni nevose

1. In caso di precipitazioni nevose, è fatto obbligo ai proprietari o a chiunque abbia la disponibilità degli edifici o ne sia comunque responsabile ad adottare tutti i comportamenti idonei onde evitare che neve e ghiaccio cadano al suolo improvvisamente dagli immobili stessi. Gli stessi soggetti sono obbligati, inoltre, alla rimozione di neve e ghiaccio dal tratto di marciapiede o di passaggio pedonale prospiciente l'immobile. La neve rimossa dovrà essere ammassata in modo da non intralciare il passaggio dei pedoni sul marciapiede o il passaggio pedonale e dei veicoli sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € .

CAPO II – Civile convivenza, igiene e pubblico decoro

Art. 13 – Comportamenti vietati a tutela dell'igiene, del decoro e del tranquillo vivere

1. Ferme restando le pene previste dal Codice Penale o le disposizioni dei vari Regolamenti Comunali, è vietato:
 - a. ammassare oggetti che, per la loro tipologia, possano favorire l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti, nonché utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, di rifiuti o di materiali del genere, salvo che per situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel minor tempo possibile.
 - b. compiere, in luogo pubblico o in vista di questo, atti, o esporre cose o animali morti, che possano offendere la pubblica decenza o che possano recare molestia o pericolo alle persone.
 - c. soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati.
 - d. dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi autorizzati e quelli disciplinati nel Regolamento di Polizia Rurale.
 - e. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti, biancheria, animali o cose.
 - f. stendere i panni all'esterno delle abitazioni, sui lati verso la pubblica via nonché collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze, o comunque in vista, quando ciò influisce negativamente sul decoro dell'immobile.
 - g. bivaccare sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico
 - h. ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate
 - i. compiere operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo di veicolo, nonché di animali, sulle aree pubbliche e di uso pubblico. E' vietato, altresì, utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per compiere tali operazioni che, comunque, possono essere ulteriormente limitate e regolamentate anche in aree private dal Sindaco, con ordinanza, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'art.10 del Regolamento di Polizia Rurale in materia di deflusso delle acque.
 - j. effettuare questue, così come offrire servizi, effettuare interviste, sondaggi o sottoscrizioni o raccolta di firme, recando intralcio, pericolo, disturbo o molestia al flusso pedonale o veicolare o sedendosi per terra o invadendo la carreggiata.
 - k. avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o vendere merci o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.
 - l. lasciare sul suolo pubblico alimenti per animali, salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, nonché dare qualsiasi tipo di cibo ad animali selvatici.
 - m. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 lett. a) c) f) h) i) l) e m) :si applica la sanzione da un minimo di 25 €. ad un massimo di 500 €. con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.
 - comma 1 lett. b) d) e) g) j) e k) :si applica la sanzione da un minimo di 50 €. ad un massimo di 500 €. con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di

100 €.

- Per la violazione di cui alla lett. a) b) d) f) l) è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata individuazione del responsabile è possibile procedere alla rimozione e distruzione o alla acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione.
- Per la violazione di cui alla lett. i) j) e k) è prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- Per la violazione di cui alla lett. j) e k) è previsto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle cose utilizzate per la commissione della violazione.

Art. 14 – Detenzione dei cani

1. Il detentore o responsabile del cane , in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 L.R.T N°59 del 10.10.2009, deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane ed è tenuto a raccogliere le deiezioni solide del cane stesso in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e risarcire gli eventuali danni.
Sono esentati dall'obbligo i non vedenti accompagnati da cani-guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati a raccogliere a terra gli escrementi.
2. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi in aree pubbliche o aperte al pubblico comprese all'interno dei centri abitati, nei giardini e nei parchi pubblici e nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini:
 - a) di condurre l'animale ,indipendentemente dalla razza e dalla taglia tenendolo al guinzaglio; di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50. Nel caso di guinzaglio estensibile, il cane dovrà esser tenuto il più vicino possibile al conduttore, evitando che si possa superare la distanza di m1,50 e che l'animale possa creare pericolo per gli altri utenti. Sono escluse dall'applicazione della norma le aree previste al comma 6 del presente articolo.
 - b) di non avvicinarsi con l'animale a meno di 10 ml dalle aree attrezzate con un qualunque tipo di struttura per il gioco dei bambini .
 - c) di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Temporanee deroghe all'obbligo della museruola possono essere concesse sulla base di certificazione veterinaria per condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche del cane e saranno esibite a richiesta degli organi di vigilanza.
3. E' fatto sempre obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani:
 - a) di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - b) di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
 - 1c) di assumere informazioni, prima di acquisire un cane, sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme vigenti in materia .
4. Il Sindaco, per comprovati motivi inerenti esigenze di igiene e sicurezza pubblica, potrà vietare con apposita Ordinanza l'accesso dei cani e/o di altri animali in aree in cui si svolgono manifestazioni o in altri luoghi affollati.
5. Potrà essere vietato, altresì, l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come ad esempio, le aree gioco per bambini o le aree destinate alle attività sportive. Le aree vietate saranno chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. L'individuazione di dette aree sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

16. Potranno essere individuate, con deliberazione della Giunta Comunale, aree a verde pubblico appositamente destinate alla sgambatura degli animali. In tali aree è consentita la libera circolazione dei cani, senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore.
27. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, quando sono utilizzati:
- 3a) dalle Forze dell'ordine;
 - 4b) per il salvataggio in acqua;
 - 5c) per il salvataggio in emergenza per calamità naturali;
 - 6d) per partecipare a programmi di Pet Therapy;
 - 7e) per la pastorizia e per la caccia secondo le modalità indicate dal Regolamento di Polizia Rurale.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- comma 1 : si applica la sanzione prevista dalla L.R.T. N°59/2009 e s.m.i.
- comma 2 lett. a) e b): si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 € .
- comma 2 lett. c) e comma 3 : si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.
- comma 4 : per la violazione dei divieti contenuti nell'Ordinanza si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €, eccetto i casi in cui, per motivi di particolare gravità, l'Ordinanza stessa stabilisca importi più elevati.
- comma 5 : per la violazione relativa all'accesso in aree vietate individuate con Deliberazione di Giunta si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.
- comma 6: per la mancanza di controllo durante la sgambatura si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

Art. 15 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo precedente, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico.
2. I proprietari o detentori hanno cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso dei cani, previa comunicazione al Sindaco.
4. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con un apposito cartello. I detentori dei cani sono tenuti al rispetto del divieto.
5. Le limitazioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai cani in ausilio delle persone diversamente abili.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 2 e 4 : si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € .

Art. 16 - Accesso dei cani sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso dei cani su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale.
2. Il cane dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo. E' obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 83 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e s.m.i.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce cani sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o al veicolo e all'autista.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 2 : si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € .
 - comma 3 : si applicano le stese sanzioni previste dalla L.R.T. N°59/2009 e s.m.i.

Art. 17 – Allevamenti di animali da cortile in centro abitato e detenzione animali d'affezione

1. E' vietato tenere allevamenti di animali e detenere animali da cortile, quali pollame e conigli, in centro abitato.
2. E' possibile detenere animali d'affezione purchè ciò avvenga in condizioni igieniche adeguate , non determini disturbo per i vicini e non si tratti di specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica detenute in violazione alle norme vigenti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 : si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € . E' prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di allontanamento e sistemazione in luogo adeguato degli animali.
 - comma 2 : si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € . E' prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di adeguamento delle condizioni igieniche o di adeguamento a prescrizioni finalizzate all'eliminazione delle cause di disturbo per i vicini. Per quanto riguarda la detenzione di animali esotici e/o pericolosi si applica la normativa specifica vigente in materia, fermo restando la possibilità di emettere provvedimenti in virtù dell'art. 54 del T.U.E.L se ne ricorrono i presupposti.

Art. 18 - Omessa custodia e smarrimento di animali

1. Il proprietario o il detentore di un animale deve adottare tutte le cautele necessarie per custodirlo ed impedire che possa vagare liberamente senza controllo.
12. In caso di smarrimento di un animale per il quale è prevista un'anagrafe, il detentore deve provvedere tempestivamente alla denuncia al Servizio Veterinario della ASL con il mezzo di comunicazione più rapido (cui seguirà entro 3 giorni comunicazione scritta).
23. Il Comune introduce nel proprio sito internet istituzionale una sezione dedicata agli animali smarriti che i proprietari degli stessi hanno la possibilità di utilizzare quale canale di diffusione della notizia e strumento di agevolazione del ritrovamento. La segnalazione comunque non esclude l'applicazione di eventuali sanzioni per omessa custodia all'atto del ritrovamento e non sostituisce la denuncia obbligatoria di cui al comma 2.

34. Fatta salva l'applicazione dell'art. 672 C.P. nei casi in cui si tratti di animali pericolosi o che creino pericolo per l'incolumità pubblica o l'incolumità delle persone, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- comma 1 : si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.
- comma 2 : si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.
- nel caso in cui un cane vagante o altro animale sia ricoverato presso il canile o altra struttura, le spese di cattura e custodia sono imputate al proprietario o detentore. Dette spese sono imputate anche in caso di trasferimento al canile o altra struttura disposto con ordinanza per violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla cura e detenzione, salvo i casi di rinuncia alla detenzione dell'animale per gravi e comprovati motivi autorizzati dai competenti uffici comunali. Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancato pagamento si prevede l'iscrizione a ruolo della somma dovuta.

Art. 19 - Rinvenimento di animali

41. Chiunque rinviene un animale, presumibilmente abbandonato, è tenuto a darne immediata comunicazione, indicando il luogo esatto dell'avvistamento, ai competenti uffici comunali (Polizia Municipale o Ufficio Ambiente), i quali provvederanno agli adempimenti necessari.
52. E' vietato condurre animali, presumibilmente abbandonati, presso il Comune, il Comando di Polizia Municipale e altri uffici pubblici.
63. E' vietato altresì occuparsi personalmente della cattura dell'animale, del suo trasporto e della detenzione presso la propria abitazione o altro luogo diverso da quello del ritrovamento, o della conduzione presso il canile, salvo che si tratti di animali feriti, che sia dimostrata una situazione di pericolo per l'incolumità dello stesso o delle persone e l'impossibilità a contattare i competenti uffici comunali o che si sia ricevuta apposita autorizzazione da parte degli stessi.
74. Il Comune introduce nel proprio sito internet istituzionale una sezione dedicata agli animali rinvenuti.
85. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- comma 1, 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

Art. 20 – Divieto di giochi su suolo pubblico

1. Salvo diversa disposizione, sul suolo pubblico o di uso pubblico è vietato giocare con palle di ogni tipo ed effettuare attività ludiche che, per la loro natura, possano creare disturbo, disagio o pericolo per le persone. Le stesse attività, fatte salve le disposizioni specifiche, sono consentite nei parchi e nei giardini pubblici a condizione che non creino pericolo per gli altri, che rispettino le esigenze di tranquillità e sicurezza e che siano svolte a distanza adeguata da attrezzature, giochi e persone.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €. Dall'accertamento consegue il sequestro finalizzato alla confisca delle cose utilizzate per la commissione della violazione.

Art. 21 – Divieti e utilizzo del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dal Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. E' peraltro proibita ogni attività che, svolta sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, lo rovini, ne riduca il decoro o procuri disagio e pericolo alla comunità. In particolare è vietato:
 - a. depositare sul suolo pubblico articoli e merci, ancorché contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per numero e qualità non si configurino come un acquisto personale e il cui possesso non sia corredato dei regolari documenti e ricevute contabili;
 - b. svolgere ogni tipo di mestiere o attività, quale la riparazione di veicoli o di mobili o di infissi,, senza preventiva autorizzazione,
 - c. pulire qualsiasi tipo di oggetto, nonché attrezzi e utensili in generale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 2: si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 €.

Art. 22 – Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e materiali simili

1. E' vietato lanciare volantini sul suolo pubblico o collocarli sui veicoli in sosta, nonché affiggere o applicare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o beni privati visibili da area pubblica o di uso pubblico. In tal caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto trasgressore, insieme ad eventuali altri soggetti responsabili.
2. E' vietato, inoltre, depositare in area pubblica o di uso pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self-service anche attraverso specifici contenitori o espositori. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore materiale della violazione, sarà ritenuto trasgressore il soggetto che ha provveduto alla stampa eventualmente in concorso con il soggetto beneficiario della pubblicità. Gli espositori e il materiale pubblicitario verranno, comunque, rimossi e smaltiti come rifiuti, salvo che i proprietari facciano richiesta di restituzione nell'immediatezza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 e 2: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.

Art. 23 – Collocazione di tende, luci, insegne, vetrine, targhe

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e locali vigenti, l'installazione di fari, luci, tende, targhe, bacheche, bandiere o simili per i quali è previsto il rilascio di autorizzazione, è subordinata alla cura, alla pulizia e alla manutenzione in stato decoroso la cui inosservanza può comportare la decadenza dell'autorizzazione stessa.
2. Alla scadenza dell'autorizzazione o, comunque, in caso di cessazione dell'attività, il titolare ha l'obbligo di mantenere in maniera decorosa le installazioni di cui al comma 1 o di ripristinare lo stato dei luoghi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.
 - comma 2: si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500

€ con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 €.

- Per le stesse violazioni l’Autorità Comunale può imporre, con specifica ordinanza, l’obbligo di adeguamento anche nell’ipotesi in cui non ricorrano gli estremi dell’urgenza

Art. 24 – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico

1. Fatta salva la regolamentazione specifica, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintanti, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. danneggiare la vegetazione, in particolare cogliere fiori e/o frutti, strappare fronde e procurare in ogni maniera danno alle piante e alle siepi
 - b. recare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante
 - c. entrare nelle aiuole, nei recinti e in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio
 - d. calpestare i siti erbosi ove tale divieto è espressamente segnalato
 - e. circolare con veicoli
 - f. salire sugli alberi, appendervi o affiggerci qualsiasi cosa, scuoterli, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili
2. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche può consentirsi, previa autorizzazione comunale, l’attività di noleggio di pattini, velocipedi, macchinine e/o giostre per bambini, e altre attrezzature.
3. I titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente sono tenuti a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature nolleggiate nonché ad assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento delle attività di cui sopra.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € .

Art. 25 – Prevenzione e contrasto del fenomeno della prostituzione su strada

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque esercitare l’attività di meretricio sul suolo pubblico, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché sostare negli stessi luoghi in atteggiamento, abbigliamento e modalità comportamentali che connotino inequivocabilmente l’attività di meretricio;
2. in tutto il territorio comunale è vietato a chiunque, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, contrattare e/o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi con soggetti che esercitano palesemente l’attività di meretricio su strada o che, per l’atteggiamento, per l’abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali, manifestino comunque inequivocabilmente l’intenzione di esercitare l’attività di cui sopra.
3. La violazione della presente norma può aversi sia con la semplice fermata del veicolo , sia con il consentire la salita sul medesimo della persona dedita al meretricio, sia con il contattare con qualsiasi modalità quest’ultima, quando tali condotte risultino dirette allo scopo di contrattare prestazioni sessuali.

Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché delle sanzioni amministrative previste per le violazioni al codice della strada, per la violazione delle norme del presente articolo è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di € 150,00 ad un massimo di € 500,00, oltre le spese di notifica. Ai sensi dell’art. 16 comma II della L. 24 Novembre 1981 N° 689 , la Giunta Comunale stabilisce l’importo del pagamento in misura ridotta delle violazioni del presente articolo in deroga ai criteri stabiliti

dall'art. 16 comma I della stessa Legge.

CAPO III – Serenità delle persone e quiete pubblica

Art. 26 - Disposizioni di carattere generale e orari di quiete

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché in altri regolamenti comunali, è vietato a chiunque, col proprio comportamento o tramite la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle abitazioni private, disturbare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, in rapporto alla fascia oraria che va dalle ore 23.00 alle ore 07.00 nei giorni feriali e dalle ore 24.00 alle ore 09.00 nei giorni festivi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € .
3. Le disposizioni del presente Capo si applicano soltanto se non diversamente disposto nel Regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica e soltanto per le fattispecie che non sono disciplinate dallo stesso .

Art. 27– Divieto di schiamazzi

1. Salvo specifiche autorizzazioni rilasciate nel rispetto della normativa vigente , nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico o in aree private quando i rumori sono percepiti in area pubblica o da un numero indefinito di persone, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 €. ad un massimo di 500 €. con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € . .

Art. 28 – Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando quanto previsto dal Codice della Strada, nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 €. ad un massimo di 500 €. con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € . .

Art. 29 – Emissioni sonore nelle abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica o strumenti che generano rumore, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo.
2. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; non è comunque permesso l'uso degli stessi dalle ore 13.00 alle 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori in economia diretta inerenti i locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e siano comunque effettuati nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1, 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di 25 €. ad un massimo di 500 €. con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € .

Art .30 – Lavorazioni in ambito urbano ed uso degli immobili.

1. Nel caso di postazioni lavorative dotate di macchinari con motore, le attività devono essere eseguite in modo da non produrre vibrazioni o fastidiosi rumori per i vicini, a meno che non si svolgano nel rispetto della normativa in materia edilizia e di inquinamento acustico.
2. E' vietato abitare nei locali dove si svolge attività lavorativa, utilizzando l'immobile in maniera promiscua con attrezzature , macchinari e arredi di tipo abitativo. E' altresì vietato, per le imprese, svolgere attività lavorativa in immobili con destinazione abitativa.
3. Fermo restando l'eventuale applicazione della normativa urbanistica ed edilizia, il Sindaco può, a seguito di quanto previsto al punto 2, emettere ordinanza di sgombero dei locali o di parte di essi , qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000. La stessa procedura, se ne ricorrono i presupposti, può essere adottata anche in caso di locali abusivamente utilizzati come abitazione - anche in assenza di opere edilizie realizzate senza idoneo titolo - quando sono destinati ad uso diverso ovvero quando sono abitati da un numero di persone tale da mettere a rischio la sicurezza e l'igiene di persone e cose.
4. Salvo l'applicazione di norme speciali in materia , chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 e 2 : si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 € .

CAPO IV – Mestieri e attività lavorative

Art. 31 – Disposizioni di carattere generale e manutenzione dei locali

1. L'esercizio dei mestieri di strada e di ogni altra attività lavorativa effettuata nei locali, anche da singola persona, è consentito nel rispetto della specifica normativa e delle particolari competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché dei regolamenti comunali in vigore . L'attività deve essere svolta assicurando le necessarie condizioni igieniche.
2. Le attività lavorative effettuate in locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi pubblici in genere devono obbligatoriamente essere sempre ben mantenuti, adeguatamente puliti e tinteggiati in modo tale da non pregiudicare il pubblico decoro.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 2: si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 € .

Art. 32 – Disciplina degli orari della città

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, determina gli orari di apertura dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica, per armonizzare lo svolgimento delle attività con le esigenze della comunità locale, prevedendo anche fasce orarie differenziate in funzione dell'assunzione degli impegni di cui al comma 3 da parte dei titolari delle attività.
2. Il Sindaco può, con propria ordinanza, per esigenze di interesse pubblico anche in relazione a particolari attività e/o per porzioni circoscritte del territorio, ridurre gli orari delle singole attività, stabiliti con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, e/o richiedere l'assunzione di precisi impegni secondo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione Comunale, ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 N° 241 e s.m.i. con i titolari delle attività di cui al comma 1, o adottare, nei confronti degli stessi titolari, ordinanze che prevedano la sottoscrizione di disciplinari. Tali accordi o disciplinari possono prevedere l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:
 - a. adottare misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale - intese come spazio pubblico interessato dall'attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo ai residenti e/o ad altre attività - e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e, al contempo, svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la incaricato ad occuparsi dell'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, della prevenzione dei rischi e della mediazione dei conflitti;
 - b. distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
 - c. assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
 - d. fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti, dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro;
 - e. favorire e segnalare, durante l'orario di apertura e/o nella fascia oraria in deroga all'ordinario orario di esercizio, la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti e segnalare la presenza di eventuali servizi igienici pubblici collocati nelle aree limitrofe;
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 e 2: l'inottemperanza alle relative ordinanze comporta, se non diversamente previsto da norme di settore, l'applicazione di una sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.
 - comma 3: l'inottemperanza degli impegni assunti con l'accordo o l'adesione al disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €. La reiterazione della violazione comporta la decadenza dall'accordo stesso e l'applicazione di una sanzione amministrativa da un

minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 € .

5. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione metta in pericolo la sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del T.U.E.L. e s.m.i.

Art. 33 – Disposizioni per gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire - tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa - una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, quali luoghi di ritrovo ed aggregazione, anche giovanile, ove si possa sviluppare l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:
 - a. sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
 - b. svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica , per chi viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.
 - c. togliere o rendere non utilizzabili gli arredi annessi all'attività al di fuori degli orari di esercizio;
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 2: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.
4. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del T.U.E.L e s.m.i.

Art. 34 – Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo ed al fine di prevenire fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana, il Sindaco può, in casi particolari, quali manifestazioni o pubblici spettacoli, ed eventualmente in relazione ad aree circoscritte - salvo specifiche e motivate

autorizzazioni in deroga - interdire totalmente o parzialmente la vendita di bevande alcoliche, stabilire orari di vendita particolari, inibire la vendita in contenitori di vetro o lattine o , comunque, sottoporre a specifiche condizioni la vendita di ogni tipo di bevanda da parte dei pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica, degli esercizi artigianali e commerciali in sede fissa compreso chi effettua la vendita tramite distributori automatici.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1, il Sindaco può stabilire modalità particolari e vietare, nei confronti di chiunque, l'acquisto e/o l'introduzione nelle aree in questione di bevande alcoliche o contenitori di bevande non ammessi .
3. Nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti e a provvedere al loro svuotamento in conformità al sistema di raccolta dei rifiuti vigente nel territorio comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 : si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 € .
 - comma 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € .
5. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti pericolo per la sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del T.U.E.L e s.m.i.

Art. 35 – Negozi e articoli per soli adulti

1. Gli esercizi commerciali che effettuano vendita di articoli erotici devono obbligatoriamente garantire che l'attività sia svolta con la necessaria e dovuta riservatezza.
2. La sede dell'attività dovrà essere distante almeno 200 metri da scuole, giardini pubblici, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti. Dalle vetrine o dagli spazi espositivi non dovrà essere visibile il genere di merce costituita da oggetti erotici né dovrà esser possibile scorgere l'interno del negozio stesso.
3. Nel caso in cui i suddetti articoli siano commercializzati insieme a prodotti di altra natura, non soggetti a vincoli di sorta, i locali dovranno essere predisposti in maniera da separare nettamente i generi di vendita, impedendo l'accesso ai soggetti minori e tutelando comunque la riservatezza di cui al comma 1.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1, 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 €.
 - l'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di adeguamento alle prescrizioni dei comma precedenti.

Art. 36 – Mestieri di strada: opere dell'ingegno, artisti di strada, madonnari e autori di Murales

1. L'esercizio dei mestieri di strada e' consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di

igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

Art. 37– Opere dell'ingegno a carattere creativo

1. Gli operatori del proprio ingegno possono vendere oggetti realizzati personalmente, quali:
 - a. disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili
 - b. monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari
 - c. scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. L'attività di esposizione o vendita su suolo pubblico di opere dell'ingegno a carattere creativo è ammessa solo nelle aree appositamente individuate con delibera di Giunta.
3. La Giunta può altresì individuare le modalità di svolgimento dell'attività e di occupazione di suolo pubblico. In mancanza di regolamentazione, il Servizio competente, autorizza l'occupazione se avviene nel rispetto delle norme vigenti.
4. L'attività di esposizione o vendita di opere non prodotte personalmente o di tipo seriale è soggetto all'applicazione della legislazione statale e regionale vigente.
5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili. Tali attività sono vietate e solo in particolari casi o in occasione di manifestazioni pubbliche, i suddetti soggetti possono essere autorizzati, secondo la normativa vigente, allo svolgimento di attività purchè vi siano sufficienti garanzie sulla finalità non speculativa dell'attività.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1, 2 e 5: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.
 - si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo delle stesse.

Art. 38 – Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del TULPS. L'attività sarà soggetta a concessione di suolo pubblico se ricorre l'occupazione dello stesso.
2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito, di norma, in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Le presenti attività, salvo i casi espressamente autorizzati, non possono essere svolte:
 - a. davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
 - b. in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
 - c. in prossimità di scuole negli orari di svolgimento dell'attività didattica compreso gli orari di entrata e uscita degli alunni;
 - d. agli ingressi di mercati, fiere, zona a traffico limitato, aree pedonali quando limitano l'accesso del pubblico o dei pedoni e dei veicoli autorizzati
 - e. nell'orario dalle ore 23.00 alle ore 07.00 nei giorni feriali (dalle 24.00 alle ore

09.00 nei giorni festivi).

3. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
4. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga al comma 2, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare l'attività.
 - comma 4: per la violazione degli orari stabiliti dall'Ordinanza si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare l'attività.

Art . 39 – Madonnari e autori di Murales

1. Le attività dei così detti “*madonnari*” e dei realizzatori dei “*murales*” potranno essere svolte solo se autorizzate e nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.
2. Le richieste relative alle opere destinate a rimanere nel tempo dovranno essere presentate in maniera dettagliata e , se necessario, con elaborati tecnici.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 e 2: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.
 - l'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino.

Art. 40 – Manifestazioni e pubblici trattenimenti

1. Nel caso di manifestazioni e in relazione a particolari luoghi o situazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di determinare provvedimenti contenenti sanzioni, mediante apposita ordinanza.

TITOLO III – SANZIONI

Art. 41 – Sanzioni pecuniarie e accessorie

1. Fatto salvo il principio di “specialità” di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite , nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge, con le sanzioni pecuniarie e accessorie indicate nei singoli articoli.
2. Nei casi previsti dal presente regolamento alla violazione può conseguire, oltre che una sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria . In tal caso il verbalizzante ne fa menzione nel verbale di accertamento . Il termine per l'adempimento dell'obbligo di riduzione in pristino o di adeguamento è di 30 giorni dal momento della notificazione del verbale. Quando l'obbligo derivante dalla sanzione accessoria non è adempiuto , il verbalizzante lo comunica al Servizio competente. Sulla base dell'istruttoria di quest'ultimo, l'Autorità Comunale ordina la rimessa in pristino dello stato dei luoghi o l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla stessa Autorità, nonché dispone ,quando ricorrano gli estremi dell'urgenza, l' eventuale esecuzione d'ufficio a spese dei trasgressori o obbligati in solido. Nel caso di urgenza o nel caso in cui le prescrizioni

per l'adeguamento abbiano un contenuto specialistico , la comunicazione al Servizio competente deve essere tempestiva. L'ordinanza, in caso d'urgenza o quando i Servizi competenti lo ritengono necessario, può essere emessa a prescindere dal termine ordinario di 30 giorni per l'adempimento dell'obbligo oggetto della sanzione accessoria rispetto al quale la stessa può derogare.

3. Chi non ottempera all'ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80 a Euro 500 con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di Euro 160. In caso di inottemperanza, il Sindaco può disporre, se ricorrono gli estremi dell'urgenza, l'esecuzione dei lavori d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti. È fatta salva l'applicazione dell'art. 650 C.P. quando l'ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è emessa come ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/00.
4. Si applicano le norme e le procedure previste nelle disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981 N°689 e successive modifiche eventualmente integrate da quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali
5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.
6. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni contenute nel regolamento può essere eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale in deroga ai criteri previsti dall'art. 16 comma I della L.689/81.

Art. 42 – Sequestro e custodia di cose

1. All'atto dell'accertamento dell'infrazione, i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia amministrativa dovranno essere osservate le norme della legge 24/11/1981, n. 689, e del D.P.R. 22/07/82, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.
5. Le eventuali spese di custodia sostenute dalla pubblica amministrazione procedente restano a carico del trasgressore della violazione e dell'obbligato in solido con esso.

Art. 43 – Violazioni in materia di polizia urbana disciplinate con Ordinanza Sindacale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli e introdurre sanzioni amministrative in materia di polizia urbana con ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge.

Art. 44 – Proventi

1. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

Art. 45 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia urbana contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.